



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Fabio Gava
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Antonio De Poli
	Marino Finozzi
	Massimo Giorgetti
	Raffaele Grazia
	Antonio Padoin
	Floriano Pra
	Ermanno Serrajotto
	Raffaele Zanon
Segretario	Antonio Menetto

n. 80 del 21 gennaio 2005

Oggetto: “Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni escavazione.”

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con DGRV n. 1126 del 23.4.2004 sono stati forniti gli indirizzi operativi e le linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione; in particolare, è stato enucleato il percorso procedurale che dovrà essere seguito dai soggetti competenti per determinare le caratteristiche chimico – fisiche dei terreni di scavo, anche al fine di acquisire una più approfondita conoscenza degli eventuali effetti ambientali indotti.

In sede di prima applicazione della DGRV citata è stata segnalata a più riprese, a livello territoriale, la necessità che siano fornite ulteriori indicazioni per ottimizzare, tra l'altro, la corretta gestione delle terre e rocce da scavo.

Al riguardo appare opportuno rammentare che l'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*» (cosiddetta Legge Lunardi) confermando i contenuti della legge n. 93/2001, ha sancito a quali condizioni le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti e sono perciò escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997.

Successivamente, come si è già avuto modo ampiamente di riferire nella D.G.R. n. 1126/2004, con l'art. 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 concernente «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003*» sono state introdotte, nel tentativo di chiarirne le modalità applicative, alcune importanti modificazioni.

Ne deriva che le disposizioni contenute all'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge n. 443/2001, come modificati dall'art. 23 della legge n. 306/2003, individuano precise condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti.

Dal quadro normativo così modificato risulta, in definitiva, confermato come non debba considerarsi rifiuto la terra e roccia proveniente da scavo che abbia una composizione non eccedente i limiti di concentrazione previsti dal D. M. n. 471/1999 purché tale materiale sia utilizzato solo nell'ambito delle destinazioni previste dal progetto di intervento approvato dall'autorità competente.

Va inoltre detto che la disciplina introdotta dal legislatore statale con la L. n. 443/2001, e successive modifiche, si pone dei chiari obiettivi di carattere ambientale che possono sin-

teticamente tradursi come segue:

- Ai materiali che superano i limiti stabiliti dal D.M. n. 471/1999 si applica la disciplina sulla gestione dei rifiuti;
- Ai materiali che non superano i limiti di cui al D.M. n. 471/1999 e che vengono utilizzati non si applica la disciplina sulla gestione dei rifiuti alle specifiche condizioni sancite nella medesima L. n. 443/2001.

Tale contesto di salvaguardia degli aspetti ambientali, in tutta evidenza, è teso innanzitutto ad evitare che si verifichino episodi di trasferimento di inquinamento da un sito ad un altro per il solo effetto della ricollocazione inadeguata dei materiali.

D'altra parte si deve dar conto che tale esigenza incontra una giustificata contemperazione nella altrettanto motivata esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo aventi caratteristiche proprie dei materiali di cava, e quindi anche industrialmente utilizzabili, ricorrendo la concreta possibilità di utilizzo di tali materiali, aventi caratteristiche di cui alla L.R. n. 44/1982 e dell'articolo 2, comma 3 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, e contemplando nell'Allegato 1, alla presente deliberazione, i criteri e le modalità di utilizzo in conformità alla vigente articolata disciplina statale e regionale in materia ambientale.

Va da sé che la razionalizzazione dell'uso di tali materie prime comporta indubbi vantaggi sotto il profilo logistico ed ambientale.

In sede di prima applicazione della DGRV citata è stata inoltre segnalata, a livello territoriale, la necessità che siano fornite ulteriori indicazioni tese ad ottimizzare la corretta gestione dei materiali derivanti dai lavori di risezionamento dei corsi d'acqua che vengono direttamente riutilizzati per lavori di rifacimento o di rafforzamento degli argini dello stesso corso d'acqua.

A tale ultimo proposito, è opportuno segnalare che secondo una prassi consolidata nel tempo tale materiale viene normalmente scavato per esigenze collegate alla manutenzione ordinaria e alla generale tenuta idraulica dell'alveo, ricollocando sugli argini, in prossimità dello scavo stesso, il materiale di risulta.

In tal modo gli eventuali contaminanti presenti risultano di fatto spazialmente confinati senza creare alcun peggioramento alle condizioni ambientali del tratto relativo al corso d'acqua interessato dai lavori.

Va inoltre evidenziato che nella maggior parte dei casi il materiale movimentato è quello depositatosi naturalmente sul fondo a seguito dell'erosione delle sponde.

Inoltre, tenuto conto del fatto che spesso gli argini dei corsi d'acqua interessati dall'intervento di tal fatta spesso risultano essere adibiti come veri e propri "percorsi vita", attrezzati per lo svolgimento di attività ginnica e frequentati a tal fine da molte persone, denunciando caratteristiche qualitative medie non particolarmente scadenti, appare ragionevole applicare agli stessi, se così utilizzati, i limiti della Tabella 1, Colonna A del D.M. n. 471/1999 per materiali di scavo oggetto di riutilizzo diretto per i lavori di risezionamento sopra citati; in tutti gli altri casi di utilizzo, di conseguenza, sarà necessario applicare la Tabella 1, Colonna B, del D.M. n. 471/1999.

Con l'Allegato 2 al presente provvedimento appare pertanto opportuno fornire le necessarie indicazioni:

- sulle procedure da seguire per la individuazione dei punti di campionamento;
- sulle procedure da seguir per la formazione dei campioni da sottoporre ad analisi chimiche;
- sulla gestione di particolari situazioni di riutilizzo;
- sui casi in cui è applicabile l'articolo 23 della L. 31.10.2003 n. 306.

Tutto ciò premesso e considerato, si ravvisa la necessità di dar corso all'approvazione del

presente provvedimento, comprensivo di quattro Allegati; si precisa altresì che, essendo lo stesso in parte ricognitivo e in parte confermativo dei contenuti già espressi nella DGRV n. 1126/2004, al fine quindi di ottimizzare la comprensione dell'articolata regolamentazione delle problematiche affrontate, si propone, contestualmente, la revoca della medesima DGRV n. 1126/2004, e del suo allegato, e la sua completa sostituzione con la presente deliberazione, e relativi allegati.

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso, il quale, in quanto incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il D.M. 5.02.1998;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

Vista la Legge 23 marzo 2001, n. 93;

Vista la Legge 21 dicembre 2001 n. 443;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 "Legge Comunitaria 2003" in Suppl. Ord. N. 173 alla G.U. n. 266 del 15.11.2003

VISTA la D.G.R. n. 1126 del 23.4.2004

DELIBERA

1. di approvare i nuovi indirizzi e le linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavo di opere eseguite da soggetti pubblici e privati di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per le ragioni addotte in premessa, di revocare la DGRV n. 1126/2004, ed il suo Allegato, con la precisazione che i suoi contenuti risultano sostanzialmente riprodotti e debitamente adeguati nella presente deliberazione, e nei suoi allegati, in sostituzione quindi della DGRV n. 1126/2004 stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati 1, 2, 3 e 4 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle Province del Veneto, all'ARPAV, ai Geni civili della Regione, ai Consorzi di bonifica ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione, e di tutti i suoi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan